



## La CORTE DEI CONTI

### Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

**nella camera di consiglio seguita all'adunanza pubblica del 5 dicembre 2019,**  
ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G.C.' or similar, located at the bottom right of the page.

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Esaminate le relazioni-questionario sul bilancio di previsione 2016-2018 e sul conto consuntivo dell'esercizio 2016 del Comune di SANREMO (IM), elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, con delibere della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 22 giugno 2016 e n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017;

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall'Amministrazione interessata con note del 26 novembre 2018 e del 12 aprile 2019, in risposta a specifiche richieste istruttorie di questo Ufficio del 9 novembre 2018 e dell'1 marzo 2019;

Vista la relazione del 26 novembre 2019 (prot. n. 67/2019) con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni di carattere finanziario e contabile attinenti al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di SANREMO (IM);

Considerata la necessità di scorporare dall'oggetto del presente esame ogni tematica concernente la valutazione dei profili di stretta legittimità delle delibere di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di SANREMO (IM), al fine di rinviarne la trattazione, in contraddittorio con l'Amministrazione, all'esito delle connesse verifiche in corso di svolgimento;

Viste le precedenti deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 73/2015 e n. 42/2017/PRSE;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 83/2019 del 27 novembre 2019, con la quale è stata convocata per il giorno 5 dicembre 2019 la Sezione regionale di



controllo per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Vista la nota presidenziale n. 0006646-27/11/2019-SC\_LIG-T85-P del 27 novembre 2019, inviata al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di SANREMO (IM), con la quale è stata trasmessa copia dell'ordinanza di convocazione e della predetta relazione del magistrato istruttore;

Esaminata la nota di deduzioni del 3 dicembre 2019 trasmessa dal Comune di SANREMO (IM) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

Preso atto che all'adunanza pubblica sono presenti, per il Comune di SANREMO (IM), l'Assessore ai Servizi Finanziari, Controllo di Gestione e Tributi, Società ed Organismi Partecipati, Dott. Massimo Romano, nonché la Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Cinzia Barillà;

Udito in adunanza il magistrato relatore Dott. Claudio Guerrini;

Uditi, altresì, i menzionati Assessore e Dirigente dell'Ente;

#### PREMESSO

Muovendo dall'analisi delle relazioni-questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sanremo (IM) sul bilancio di previsione degli esercizi 2016-2018 e sul conto consuntivo dell'esercizio 2016, il competente magistrato ha compiuto un'articolata istruttoria concernente la gestione finanziaria e contabile dell'Ente che si è sviluppata essenzialmente lungo due direttrici principali: la gestione dei residui e l'andamento dei rapporti con le proprie società partecipate.

Sotto il primo profilo, il particolare interesse è sorto dopo la constatazione che nel conto consuntivo dell'esercizio 2016 viene conservata una notevole mole di residui attivi e passivi, per un considerevole valore complessivo.

Acquisita la deliberazione di Giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016, il magistrato ha quindi proceduto ad un'analisi particolareggiata per singolo capitolo di tutte le poste ivi considerate.



In esito a tale attività, è stata individuata una lunga lista di residui, sia attivi che passivi, spesso provenienti da esercizi piuttosto risalenti, per i quali è stata richiesta all'Ente la motivazione del loro mantenimento in contabilità, nonché, in alcuni casi concernenti le partite di giro e i servizi conto terzi, la ragione della relativa imputazione contabile. Per la precisione, la necessità di svolgere tale supplemento istruttorio ha riguardato n. 95 voci di residui attivi (identificate in relazione agli estremi dei singoli accertamenti originari) per un valore complessivo di euro 51.082.162,21, nonché n. 422 voci di residui passivi (identificate in relazione agli estremi dei singoli impegni originari) per un valore complessivo di euro 11.240.115,37.

Per quanto concerne, invece, il profilo concernente gli organismi partecipati dal Comune di Sanremo, l'attenzione si è concentrata su taluni aspetti dei rapporti con l'Ente socio in grado di influenzare direttamente le relative risultanze contabili. Sono state quindi prese in considerazione talune situazioni societarie caratterizzate da significative criticità finanziarie, nonché le divergenze emerse nei bilanci di alcuni organismi rispetto alle risultanze del Comune socio.

Per il momento, l'indagine non si è invece formalmente estesa a valutare la legittimità delle delibere di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottate dal Comune di Sanremo, posto che su tale tematica è in corso a livello istruttorio una trattazione sistematica coinvolgente le principali realtà societarie dell'intera area imperiese e le determinazioni assunte al riguardo da tutti gli enti soci.

Ottenuti tutti gli elementi informativi necessari, il magistrato istruttore ha quindi mosso nei confronti del Comune di Sanremo formali osservazioni inerenti i temi sopra indicati, ai fini del relativo deferimento all'esame collegiale di questa Sezione.

In ordine ai profili oggetto di rilievo, l'Ente ha trasmesso la nota del 3 dicembre 2019, comprensiva dell'indicazione di dati aggiornati riguardanti i punti oggetto di esame e corredata di nuova documentazione. Ha infine completato il proprio contraddittorio svolgendo nel corso dell'adunanza del 5 dicembre 2019 proprie deduzioni orali regolarmente verbalizzate.

## CONSIDERATO

In base ai principali indicatori generali della situazione finanziaria del Comune di Sanremo, risulta che, nel suo complesso, l'Ente non presenta al momento condizioni di grave sofferenza nella tenuta degli equilibri di bilancio.

Purtuttavia, alcuni aspetti specifici della relativa gestione contabile e finanziaria, esaminata in virtù dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sulla base delle risultanze rappresentate nella complessiva documentazione menzionata in premessa, rivelano i profili di problematicità di cui di seguito si dà conto, i quali, quantunque non suscettibili di mettere in discussione il segno positivo del risultato sostanziale di amministrazione a fine esercizio 2016 (euro 2.807.689,44), comunque incidono negativamente sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In quanto tali, essi meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente.

1. *La gestione dei residui al 31 dicembre 2016 presenta alcune criticità, non interamente risolte con le operazioni di riaccertamento ordinario relative al 31 dicembre 2018.*

1.1 A seguito dell'avvio della richiamata indagine istruttoria avente ad oggetto diverse poste di residui attivi e passivi mantenuti in contabilità in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 15 marzo 2017, relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016, e alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2017, relativa all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2016, l'Amministrazione del Comune di Sanremo ha di propria iniziativa proceduto al riesame delle varie partite contabili, i cui esiti sono stati recepiti nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ultimamente approvato.

Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione in questione ha quindi puntualmente segnalato le specifiche poste di residui che, tra quelle evidenziate

ai fini delle richieste di chiarimento, sono state nel frattempo già regolate oppure eliminate in occasione dei successivi riaccertamenti ordinari al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018. Risulta così che, rispetto all'esaminato volume di residui indicato in premessa, con tali nuove operazioni riaccertative si è provveduto alla cancellazione di n. 40 voci di partite attive per un valore complessivo di euro 3.505.241,32, nonché n. 173 voci di partite passive per un valore complessivo di euro 4.657.332,29.

Quanto alle determinazioni assunte con i menzionati provvedimenti di riaccertamento, la relativa valutazione sarà oggetto di futura verifica da parte di questa Sezione, nell'ambito della quale particolare attenzione sarà dedicata all'accertamento della corretta costituzione di vincoli sull'avanzo di amministrazione a fronte di eliminazione di residui passivi corrispondenti ad entrate a destinazione vincolata.

1.2 Con riferimento alle restanti poste contabili, risultanti tuttora mantenute nella contabilità dell'Ente ed oggetto delle osservazioni del magistrato istruttore, si dà atto che talune situazioni possono ritenersi superate grazie alle deduzioni scritte da ultimo presentate dall'Amministrazione.

Ciò vale per i residui passivi di cui, rispettivamente, ai seguenti impegni:

- n. 24009/01, n. 39969/04, n. 46448/05, relativi a contributi regionali per alluvioni;
- n. 64434/09, n. 71740/09, n. 74414/09, n. 72858/10, n. 82130/12, relativi a contributi regionali per progetti in materia di servizi sociali;
- n. 27148/02 (Contributo regionale per acquisto casa) e n. 2291/15 (Liquid. Contributi in conto capitale barriere architettoniche).

Si tratta di poste contabili passive correlate a entrate per contributi regionali vincolati i quali, per la parte risultante inutilizzata, è avvenuta o è prossima la restituzione all'ente finanziatore. Tali poste, quindi, hanno avuto o avranno definitiva regolazione mediante imputazione ad esse dei pagamenti a favore della Regione.



Identica situazione evidentemente si presenta per il residuo passivo di parte corrente di cui all'impegno n. 71988/09, relativo ad un contributo del Comune di Imperia per il progetto sviluppo lavoro, con la sola chiara differenza dello specifico ente finanziatore al quale sono state restituite le risorse.

Esistono poi i due residui passivi di cui agli impegni n. 89127/13 (Impegno di massima per finanziamento sblocco Regione) e n. 730/15 (Somma vincolata ante prelievo 2001 su prov. giochi), i quali si riferiscono a lavori completati con emersione di economie di spesa rispetto a quelle originariamente impegnate, che, pertanto, dovranno essere eliminate o regolate mediante restituzione all'eventuale soggetto finanziatore.

1.3 Per alcune poste, talvolta anche di importo significativo, l'Amministrazione comunica di dover ancora concludere le necessarie verifiche e di impegnarsi a pervenire ad una definizione in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2019. Si tratta segnatamente dell'accertamento n. 4581/07 (Contr. Recupero alloggi centro storico), di varie voci relative a mutui, nonché dei seguenti specifici impegni:

- n. 28792/02 (Saldo contributo interreg. Il circuito cult. Turistico transfrontaliero) e n. 71764/09 (Riparto Fondo per la montagna 2009);
- n. 52180/06, n. 52181/06, n. 52559/06, n. 71752/09, n. 79138/11, n. 70587/09, correlati a somme di provenienza dal riparto di utili del Casinò di Sanremo, introitate dal Comune di Sanremo ma di spettanza in origine in massima parte dell'Azienda di Promozione Turistica e poi della subentrata Amministrazione Provinciale di Imperia, oltre che, in misura inferiore, di altre associazioni.

Per tali situazioni questa Sezione non può che attivare un continuo monitoraggio e operare il rinvio del relativo esame.

1.4 È stata rilevata la presenza di numerose poste di residui attivi riguardanti i canoni per i banchi dei mercati, risalenti addirittura fino al 2006 e ammontanti a un importo di euro 129.398,13 soltanto per le annualità dal 2006 al 2011.

Stante il perdurare della mancata realizzazione di tali entrate è stata rilevata l'inefficacia delle ordinarie attività di riscossione e la necessità che l'Ente

intraprenda azioni di efficientamento.

Al riguardo, l'Amministrazione ha anzitutto annunciato l'intento di eliminare la quota riferita ad un soggetto debitore sottoposto a procedura concorsuale. Quanto agli altri crediti, la medesima dichiara di attivarsi per la riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento.

Anche su questo fronte, pertanto, occorrerà proseguire nel monitoraggio sui relativi sviluppi.

1.5 Tra i residui attivi per contributi in conto capitale è compresa anche la posta di euro 1.300.000 di cui all'accertamento n. 5165/08, relativa al trasferimento di fondi da parte della Regione Liguria per la sistemazione dei locali del Palafiori finalizzata alla realizzazione della sede unificata del distretto sociosanitario.

L'intervento in questione ha fatto inizialmente capo al Comune di Sanremo che, con un contratto di appalto stipulato nel 2010, ha affidato lavori per un importo complessivo di euro 1.694.537,53 (più precisamente questo è l'importo determinato per effetto di due successive varianti suppletive).

Per il finanziamento dell'opera erano previsti, sia un contributo della Azienda Sanitaria Locale n. 1-Imperiese di euro 1.160.000, effettivamente erogato al Comune di Sanremo, sia un contributo regionale a carico del Fondo Investimenti della Regione Liguria di euro 1.300.000, cui giustappunto si riferisce il residuo attivo qui considerato.

Per vicende non rilevanti in questa sede l'esecuzione dei lavori in questione è stata interrotta, dopo che a favore dell'impresa appaltatrice erano stati emessi mandati di pagamento per un totale di euro 976.515. Nella ricostruzione degli eventi rileva altresì che, con atto del 2013, il Comune di Sanremo ha dichiarato la risoluzione del contratto originario e che, in seguito, nella responsabilità dell'intervento è subentrata la ASL 1-Imperiese con assunzione delle funzioni di stazione appaltante.

Con la recente Determinazione n. 3755 del 13 novembre 2019 del Dirigente del Settore lavori Pubblici Fondi Europei e Espropri del Comune di Sanremo (integrata dalla Determinazione n. 3762 del giorno seguente), è stata di



conseguenza disposta la restituzione alla stessa ASL 1-Imperiese dell'importo di euro 183.484,26, corrispondente alla quota del finanziamento anticipato al Comune che è risultato inutilizzato e quindi non rendicontato.

Senonché, l'esecuzione della citata Determinazione risulta ancora oggi sospesa, e ciò per la stessa ragione che l'Ente adduce a motivazione del mantenimento in contabilità del residuo attivo in esame concernente l'atteso contributo da parte della Regione, ovvero la pendenza di contenzioso inerente ai lavori originariamente appaltati.

La controversia cui si riferisce l'Amministrazione è stata instaurata dall'impresa appaltatrice (e poi proseguita dalla curatela del relativo fallimento) e si è nel frattempo conclusa con la stipulazione da parte del Comune di Sanremo di un accordo transattivo (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 10 luglio 2019) in cui l'Ente ha riconosciuto l'obbligo di pagare alla controparte ulteriori euro 346.636,11 in relazione all'affidamento dei lavori in questione.

Per il Comune di Sanremo, quest'ultima somma rappresenta una spesa imputabile ai finanziamenti previsti per l'opera e quindi oggetto di prossima rendicontazione integrativa da presentare alla Regione Liguria e alla ASL 1-Imperiese. All'esito di tale operazione, pertanto, lo stesso Comune si prefigge di effettuare le regolazioni contabili definitive della fattispecie.

La realizzazione di tale proposito costituisce in realtà per questa Sezione una regolarizzazione assolutamente necessaria per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, con riferimento al residuo attivo in questione, si osserva che la ricostruzione delle suddette evenienze, compresi gli ultimi sviluppi, esclude ormai che il Comune possa vantare, in relazione ai finanziamenti originariamente previsti, il credito nei confronti della Regione Liguria, quantomeno per l'importo di euro 1.300.000. A questo riguardo, occorre comunque precisare che la problematica emersa per tale posta contabile non incide sulla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, posto che nella composizione del medesimo l'Ente ha costituito un vincolo di importo corrispondente.

In secondo luogo, si considera che, come risulta da altra indagine istruttoria compiuta da questa Sezione, la Regione Liguria avrebbe già sollecitato al Comune di Sanremo la documentazione giustificativa finale relativa ai lavori eseguiti, nel frattempo non procedendo, fino alla definizione complessiva di tale situazione, neanche alla liquidazione dei finanziamenti di spettanza della subentrata ASL n. 1-Imperiese.

1.6 A conclusione delle osservazioni riguardanti la gestione dei residui si precisa che su alcune poste di bilancio (come ad esempio quelle relative ai depositi cauzionali nelle partite di giro), analoghe verifiche puntuali sulla correttezza dell'imputazione contabile e del mantenimento in bilancio dovranno essere ripetute anche in sede di esame delle deliberazioni di riaccertamento ordinario relative alla fine degli esercizi 2017 e 2018, specialmente se in esito a tali operazioni il valore delle medesime si conferma a livelli notevoli.

Si segnala, inoltre, l'inesatta modalità di contabilizzazione della quota della tassa sui rifiuti (a seconda dell'anno di applicazione denominata TARES o TARI) riscossa dal Comune e da riversare alla Provincia di Imperia a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA).

Al riguardo, l'Ente ha precisato di riscuotere tale gettito mediante F24 unitamente alla quota della tassa sui rifiuti di propria competenza. All'atto di emissione del ruolo, tuttavia, l'Ente accerta nel proprio bilancio soltanto detta quota di propria spettanza, mentre la quota TEFA da riversare alla Provincia viene registrata nelle partite di giro, sia in parte entrata che in parte spesa, soltanto al momento della effettiva riscossione.

Detta procedura, fondata essenzialmente su un criterio di contabilizzazione per cassa, appare non in linea con quanto previsto al punto 3.7.1 del principio applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il quale statuisce che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari siano accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento.



Nel caso qui considerato, peraltro, il rispetto dei criteri dettati dal suddetto principio recherebbe il beneficio per l'ente beneficiario del riversamento di conoscere a tempo debito l'ammontare delle somme spettanti e quindi di adeguare conseguentemente la propria contabilità.

2. Secondo le risultanze al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, si registra la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune di Sanremo e alcuni organismi partecipati. Inoltre, taluni di tali organismi evidenziano situazioni di criticità finanziaria suscettibili di riflettersi sugli equilibri finanziari dell'Ente socio.

In base alle rispettive note informative di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118 del 2011, allegate ai rendiconti consuntivi degli esercizi 2016 e 2017, oltre che dalle relazioni del Collegio dei revisori sui rispettivi schemi di rendiconto, risulta che, sia al 31 dicembre 2016 che al 31 dicembre 2017, sussistono situazioni di mancata o non verificata conciliazione delle partite contabili relative ai reciproci rapporti creditori e debitori con i seguenti organismi partecipati:

- AMAIE S.p.A. (partecipata al 100 per cento);
- AREA 24 S.p.A. (partecipata al 43 per cento);
- S.P.U. S.p.A. (partecipata al 19,40 per cento);
- Riviera Trasporti S.p.A. (partecipata al 15,442 per cento);
- Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo (il Comune di Sanremo è Ente fondatore).

Le discordanze e le carenze rilevate con riferimento al 31 dicembre 2016 sono riassunte nel seguente prospetto.



Società/Organismo	Situazione al 31/12/2016	Rendiconto del Comune	Contabilità della Società/Organismo
AMAIE S.p.A.	Crediti del Comune	5.374.412,73	5.231.157,03
	Debiti del Comune	<i>In corso di verifica</i>	4.773.747,28
AREA 24 S.p.A.	Crediti del Comune	11.077,12	11.077,13
	Debiti del Comune	9.077,00	0,00
S.P.U. S.p.A.	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	50.000,00	543.460,7
Riviera Trasporti S.p.A.	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	104.830,42	104.440,47
Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	843.303,91	1.781.999,70

Al 31 dicembre 2017 si aggiunge anche una discordanza anche con riferimento alla Società per lo sviluppo economico nell'imperiese (SPEI s.r.l.) in liquidazione, partecipata al 10 per cento, come da tabella seguente.

Società/Organismo	Situazione al 31/12/2017	Rendiconto del Comune	Contabilità della Società/Organismo
AMAIE S.p.A.	Crediti del Comune	4.369.761,79	5.705.931,61
	Debiti del Comune	<i>In corso di verifica</i>	6.068.074,49
AREA 24 S.p.A.	Crediti del Comune	11.077,00	103.231,31
	Debiti del Comune	0,00	0,00
S.P.U. S.p.A.	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	170.240,00	684.020,70
Riviera Trasporti S.p.A.	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	34.617,79	66.528,33
Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo	Crediti del Comune	269,90	200.269,90
	Debiti del Comune	84.988,00	802.761,37
SPEI s.r.l. in liquidazione	Crediti del Comune	0,00	0,00
	Debiti del Comune	0,00	5.000,00

Problemi di conciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori sussistono anche con riferimento a due società partecipate indirettamente dal Comune, ovvero AMAIE Energia e Servizi s.r.l. (quota del 100 per cento detenuta da AMAIE S.p.A.) e Rivieracqua S.c.p.a. (quota del 40,5 per cento detenuta da AMAIE S.p.A.). In quest'ultimo caso la criticità è dovuta all'inadempienza della società che non comunica i dati risultanti dai propri bilanci e vede accomunati tutti gli enti locali che compongono la compagine societaria.

Ciò posto, di seguito si evidenziano alcuni aspetti specifici riguardanti, sia i rapporti del Comune con alcuni degli organismi considerati, sia talune situazioni di criticità finanziaria dei medesimi suscettibili di riflettersi sugli equilibri finanziari dell'Ente socio.

2.1 AMAIE S.p.A. I debiti del Comune nei confronti della società attengono per la maggior parte a spese per utenze elettriche e idriche di anni pregressi e a lavori eseguiti in passato dalla società a favore del Comune di Sanremo. Già da diversi anni l'Ente ha intrapreso, con la collaborazione della società, un lavoro di ricostruzione delle partite contabili sospese, comprendente un'azione di verifica generale delle utenze idriche del territorio. Tale attività si è conclusa alla fine dello scorso anno e ha condotto alla individuazione delle utenze idriche inutilizzate, inattive o chiuse, per le quali è stata conseguentemente richiesta la cessazione. La definizione di tale situazione ha portato nel 2019 allo sblocco dei pagamenti del Comune a favore della società per una prima parte di partite pregresse, con contestuale recupero da parte del Comune di quota parte dei propri crediti relativi a canoni di depurazione e fognatura e a canoni di concessione di beni acquedottistici. L'obiettivo è quello di giungere entro il prossimo 31 dicembre 2019 alla regolazione di tutte le situazioni debitorie e creditorie pregresse, ivi comprese le somme dovute dal Comune per lavori effettuati a suo favore, sulle quali peraltro il Settore Lavori Pubblici sta ancora procedendo alle proprie verifiche. Al termine di tale fase si presume che sarà realizzata l'esatta conciliazione delle rispettive risultanze contabili.



Sotto altro profilo, si rileva poi che, in base all'analisi condotta sui documenti contabili rinvenuti sulla banca dati TELEMACO, è emersa una gestione finanziaria di AMAIE S.p.A. caratterizzata da particolari problemi di liquidità, una rilevante esposizione debitoria e un'evidente espansione della voce relativa al conguaglio per interessi/addizionali (che aumenta ogni anno passando da euro 2.873.818 nel 2014 a euro 11.626.932 nel 2017). A questo proposito il Comune ha prodotto una recente nota del Direttore Generale della società in cui si dichiara che lo scompenso rilevato è stato riportato in condizioni di normalità nel corso del corrente esercizio.

2.2 AREA 24 S.p.A. L'importo dei debiti verso il Comune di Sanremo iscritti nel bilancio societario dell'esercizio 2017 comprende la posta di euro 92.154,31 relativa a quota del contributo di euro 214.000 versata anticipatamente (nel 2017) alla società per la realizzazione di interventi sulla pista ciclabile che, al 31 dicembre 2017, risultano realizzati per euro 121.845,69.

Nel frattempo, la società è ricorsa a diverse procedure concorsuali.

Dopo aver rinunciato al piano concordatario depositato il 22 giugno 2017 nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, richiesta in data 28 dicembre 2016, l'assemblea straordinaria dei soci del 29 giugno 2018, prendendo atto della chiusura del bilancio di esercizio 2017 con una perdita di euro 4.825.323 (dopo le perdite già registrate nel 2014 per euro 1.382.532 e nel 2016 per euro 3.073.627), ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione. Nell'ambito dell'assemblea ordinaria tenutasi in pari data, è stato dato mandato ai liquidatori di proseguire le azioni di responsabilità già intentate e di procedere alla verifica di eventuali ulteriori responsabilità in capo agli amministratori che si sono succeduti nel governo societario.

In data 31 maggio 2019 la società ha depositato una nuova istanza ex articolo 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, ottenendo la fissazione di un termine, poi prorogato e ad oggi non ancora scaduto, per la presentazione di un nuovo piano concordatario.



Nonostante tali sviluppi, il Comune di Sanremo non iscrive nella propria contabilità la corrispondente posta a credito, avendo acquisito dalla società anche in data recente (a seguito di nota di richiesta del 16 novembre 2018) rassicurazioni circa la prosecuzione dei lavori, o comunque confidando nell'assunzione dell'impegno di concludere l'intervento da parte dell'eventuale soggetto che dovesse succedere nei rapporti giuridici della società stessa. Ed infatti, solo qualora gli interventi non venissero completati, la parte di contributo non utilizzata dovrebbe costituire oggetto di rimborso al Comune e di corrispondente iscrizione come credito nel bilancio comunale.


Tale soluzione è dalla Sezione reputata giustificabile purché, sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, sia salvaguardata l'esigenza che non vada persa traccia della potenziale posizione creditoria del Comune.

2.3 S.P.U. S.p.A. La discordanza rilevata nelle rispettive contabilità circa le partite creditorie della società verso il Comune di Sanremo attiene a pregresse contribuzioni in conto esercizio a carico del Comune che il medesimo aveva in precedenza stabilito di ridurre, in contrasto però con gli impegni assunti all'atto della costituzione della società come fissati nello statuto societario.

Preso atto degli effettivi obblighi statutari relativi al versamento dei contributi di gestione, il Comune ha concordato con la società il reintegro del debito accumulato, pari a euro 543.460 al 31 dicembre 2015, in rate annuali di euro 50.000.

Pertanto, mentre il credito della società trova integrale iscrizione nei relativi bilanci degli esercizi 2016 e 2017, il Comune iscrive nella propria contabilità la quota di contribuzione annua di competenza di euro 50.000 fino alla completa regolazione del debito.

Ciò posto, questa Sezione riconosce che le descritte rappresentazioni contabili, rispettivamente, del Comune e della società partecipata, rispondono ciascuna ai principi dei corrispondenti ordinamenti contabili. Ciò comporta che la riscontrata divergenza delle risultanze dei bilanci in questione possa ritenersi giustificata, anche in considerazione della piena consapevolezza dei termini della



fattispecie da parte del Comune di Sanremo, e comunque purché il Comune stesso abbia correttamente programmato l'attività di spesa degli esercizi futuri tenendo conto anche degli impegni derivanti dall'accordo di rateizzazione sopra menzionato.

2.4 Riviera Trasporti S.p.A. A fronte dell'importo di euro 66.528,33 iscritto come crediti verso il Comune nel bilancio societario dell'esercizio 2017, le verifiche condotte dagli uffici comunali hanno evidenziato esclusivamente una fattura da saldare di euro 65,15. Le altre fatture richieste in pagamento dalla società risultano invece già regolate oppure non trovano corrispondenza in documenti agli atti dell'Ente. Non essendo pervenuti dalla società i richiesti ulteriori riscontri dei crediti vantati, l'Ente ha provveduto a richiedere il relativo stralcio dai bilanci societari ai fini della relativa conciliazione con le proprie scritture contabili e, all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 da parte dell'Assemblea dei soci, ha richiesto attraverso il proprio rappresentante l'inserimento a verbale che l'approvazione del bilancio medesimo non implica in alcun modo il riconoscimento delle partite debitorie in questione.

Al riguardo, si ritiene di evidenziare che analoga criticità riguardante le risultanze contabili di Riviera Trasporti S.p.A. è già stata accertata da questa Sezione nella deliberazione n. 75/2019/PRSP con riferimento ai rapporti con il socio Provincia di Imperia.

La circostanza pone un problema di affidabilità generale dei bilanci di tale società che lo stesso Comune di Sanremo dovrà considerare anche nell'esercizio delle proprie competenze di controllo sull'andamento degli organismi partecipati di cui all'articolo 147-*quater* TUEL.

In ogni caso, il tema nel suo complesso sarà suscettibile di approfondimento in base all'esame del contenuto della relazione redatta dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la verifica amministrativo-contabile effettuata nei confronti della società stessa e della Provincia di Imperia, pervenuta in comunicazione in data 8 ottobre 2019.





Appare poi verosimile che la problematica evidenziata si ponga in connessione con la grave criticità della situazione economico-finanziaria generale della società stessa, caratterizzata da un'importante esposizione verso le banche e da consistenti perdite di esercizio (anno 2013 - 3.899.105 euro; anno 2014 - 1.901.667 euro; anno 2015 + 93.427 euro; anno 2016 + 181.040 euro; anno 2017 - 1.420.525 euro).

A fronte dei risultati negativi di bilancio, il Comune di Sanremo ha sollecitato la società a presentare un Piano di risanamento aggiornato rispetto alla versione già approvata nel 2015 ai sensi dell'art. 67, comma 3, della "legge fallimentare" (R.D. n. 267 del 1942). Anche gli sviluppi di tale situazione, in quanto in grado di ripercuotersi sugli stessi equilibri di bilancio dell'Ente socio, costituiranno oggetto dei futuri controlli di questa Sezione:

2.5 Fondazione orchestra sinfonica. La maggiore consistenza dei crediti verso il Comune socio, registrata nella contabilità della fondazione, riguarda sostanzialmente la somma di euro 719.476, iscritta in bilancio come sottoscrizione in conto perdite ed oggetto di un contenzioso tra i due soggetti conclusosi nel 2018 con la stipulazione di un accordo transattivo, peraltro preceduta dal pagamento a fine 2017 dell'importo su cui era già stata raggiunta l'intesa di massima.

L'oggetto del citato contenzioso, promosso dalla Fondazione prima con procedimento arbitrale rituale secondo equità e poi con impugnazione dell'intervenuto lodo negativo innanzi la Corte di Appello di Genova, ha riguardato il preteso obbligo del Comune di garantire alla Fondazione medesima il contributo finanziario annuo nella misura prevista prima della riduzione decisa nell'anno 2006.

Nel corso del 2017 il Comune di Sanremo giunge dunque ad accogliere la proposta transattiva formulata dalla Fondazione per un importo di euro 200.000.

Ciò sinteticamente premesso, alla luce delle deduzioni da ultimo presentate dall'Ente e della documentazione ad esse allegata si possono trarre le seguenti conclusioni.

Quanto alla rilevata divergenza tra le risultanze contabili, anzitutto non vi è dubbio che la stessa non sia da addebitare al Comune di Sanremo. L'organismo in questione, infatti, ha fondato l'iscrizione a bilancio della pretesa creditoria verso il Comune sul mero promovimento del procedimento arbitrale rituale secondo equità per ottenerne il riconoscimento.

Per altro verso, tuttavia, a fronte dell'insorgere del contenzioso, il Comune avrebbe dovuto registrare sull'avanzo di amministrazione determinato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 2016 una quota di accantonamento prudenziale a Fondo rischi contenzioso che invece non è stata prevista. In ogni caso, tale rilievo incide soltanto sull'attendibilità della parte disponibile dell'avanzo al 31 dicembre 2016, visto che esso può ritenersi definitivamente assorbito già nel 2017 con l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 200.000 stabilito con l'accordo transattivo.

L'esame specifico della fattispecie in questione genera, peraltro, un altro tipo di problematica che occorre approfondire.

Si considera che il Comune di Sanremo ha accettato di concludere la transazione sull'oggetto del contenzioso pendente a seguito dell'impugnazione proposta dalla Fondazione avverso il lodo arbitrale reso il 23 maggio 2013 che ne aveva rigettato la domanda. La controversia era stata in origine intentata dalla Fondazione in base alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del proprio Statuto, la quale prevede la competenza di un arbitro con esclusione di ogni altra giurisdizione, nonché l'inappellabilità del lodo reso "*ex bono et aequo*". La Fondazione aveva comunque impugnato per nullità l'intervenuto lodo arbitrale negativo in base all'articolo 829, c.p.c.

Ebbene, nell'atto di transazione concluso il 25 settembre 2018 non si rinviene alcuna analisi circa l'obbiettiva scarsa probabilità di soccombenza del Comune in tale giudizio. Inoltre, dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2017, con cui è stata approvata (rectius, "è stato reso parere favorevole") la stipulazione della transazione, risulta che a fondamento della decisione viene richiamata genericamente l'alea normale insita in qualunque contenzioso e l'intento di evitare gli oneri che il Comune avrebbe dovuto



sopportare in caso di soccombenza. È stato poi considerato che, anche nell'ipotesi di esito vittorioso, vi sarebbero stati effetti finanziari negativi per il Comune stesso, in ragione delle condizioni di *default* che si sarebbero determinate per l'organismo e della prevedibile necessità di messa in liquidazione del medesimo. A tale circostanza, infatti, sarebbero conseguite le richieste di riassorbimento nei ruoli del personale comunale da parte dei professori d'orchestra in origine trasferiti alla Fondazione, nonché probabili controversie ove tali richieste non fossero accolte. Peraltro, la soluzione transattiva si è inserita in una generale rivisitazione dei rapporti tra Comune e Fondazione come prevista dal Piano operativo presentato dalla medesima ai fini di garantire la propria sopravvivenza.

In detto provvedimento, tuttavia, non viene fatto alcun riferimento alla richiesta di un parere al Dirigente dell'Ufficio Legale dell'Ente, finalizzata ad ottenere da organo qualificato una precisa contezza dei rischi di soccombenza. Traspare chiaramente, invece, il significato intrinseco attribuito alla soluzione transattiva, la quale, a ben vedere, si è inserita in una generale rivisitazione dei rapporti tra Comune e Fondazione come prevista dal Piano operativo presentato dalla medesima ai fini di garantire la propria sopravvivenza.

Le considerazioni fin qui svolte, di carattere sostanziale e contenutistico, pur dando contezza delle motivazioni alla base dell'operata transazione, non esentano, tuttavia, la Sezione dal dare corso al riguardo alla conseguente trasmissione alla consorella Procura regionale per le valutazioni di esclusiva pertinenza, nella rilevante considerazione che nella specie non è stato acquisito, come sarebbe stato comunque necessario, il parere del predetto organo professionalmente qualificato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

ACCERTA

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di SANREMO  
(IM):



- le criticità contabili specificate in parte motiva concernenti la gestione dei residui attivi e passivi, la quale è caratterizzata dal perdurante mantenimento di una notevole mole di poste di entrata e di spesa la cui manifestazione in termini di accertamenti ed impegni spesso è assai risalente nel tempo;
- la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati indicati in parte motiva secondo le rispettive risultanze contabili al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017;
- le situazioni di criticità finanziaria degli organismi partecipati indicati in parte motiva, suscettibili di riflettersi sugli equilibri finanziari dell'Ente socio;
- l'incongrua determinazione della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2016, in relazione al mancato accantonamento sul Fondo rischi contenzioso di una quota correlata al contenzioso allora pendente con la Fondazione orchestra sinfonica;
- la mancata acquisizione del parere Dirigente dell'Ufficio Legale, organo professionalmente qualificato, in merito all'intervenuta transazione con la Fondazione orchestra sinfonica;

#### INVITA

pertanto, l'Amministrazione comunale di SANREMO (IM) a:


- regolarizzare la gestione dei residui già in sede di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2019, in particolare provvedendo ad eliminare le poste contabili non sorrette da effettive obbligazioni giuridiche sottostanti;
- svolgere il controllo sull'andamento degli organismi partecipati di cui all'art. 147-quater del TUEL tenendo conto dei potenziali riflessi sugli equilibri di bilancio dell'Ente derivanti, sia dalla mancata conciliazione delle rispettive risultanze contabili quanto ai reciproci rapporti creditori e debitori, sia le condizioni di criticità finanziaria di taluni di detti organismi;


#### ORDINA



- la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, della copia della presente pronuncia, al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisori dei conti del Comune di SANREMO (IM);
- la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente con riguardo alla transazione intervenuta il 25 settembre 2018 tra l'Ente e la Fondazione orchestra sinfonica;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019.

Il Relatore  
(Claudio Guerriani)  


Il Presidente  
(Fabio Viola)  


Depositato in segreteria il 23/12/2019  
IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
(Dott.ssa Antonella Siettina)  